



Assicurazione viaggi

Condizioni generali (CG)

Edizione 10.2024

Indice

Art.	Pagina
Informazioni relative alla sua assicurazione	3
Condizioni generali (CG)	
Edizione 10.2024	6
A. Disposizioni generali	6
A.1 Modello d'assicurazione	6
A.2 Persone assicurate, disposizioni speciali	6
A.3 Campo di applicazione	6
A.4 Periodo di validità	6
A.5 Esclusioni generali	6
A.6 Pretese nei confronti di terzi	7
A.7 Altre disposizioni	7
A.8 Obblighi in caso di sinistro	7
B. Pacchetto base	8
B.1 Spese di annullamento e protezione per il tempo libero	8
B.2. SOS-Assistance	9
B.3 Eventi vulcanici e naturali	10
C. Pacchetti aggiuntivi	11
C.1 Bagagli	11
C.2 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo;	12
C.3 Volo	12
C.4 Soccorso stradale	14
C.5 Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio	15
D. Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, decadenza dell'obbligo di versare le prestazioni, termine di dilazione, prescrizione	16
E. Glossario	17

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

abbiamo il piacere di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e dello stipulante dell'assicurazione collettiva alla quale si affilia con la stipula del contratto di affiliazione. La forma maschile utilizzata in questo testo si riferisce sempre a persone di genere femminile, maschile e non binario. Le denominazioni multiple, pertanto, vengono omesse a favore di una migliore leggibilità.

1. Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali di contratto), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea.

2. Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Berna, Svizzera.

3. Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite dal contratto di affiliazione all'assicurazione collettiva e dalle «Condizioni generali (CG) di assicurazione a lungo termine» attualmente in vigore. Il foro competente è il luogo in cui ha sede l'assicuratore o il domicilio della persona assicurata.

4. Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni risultano dal contratto di affiliazione e dalle Condizioni generali (CG) di assicurazione a lungo termine attualmente in vigore.

5. Premi, canoni: cosa devo pagare, quando e come devo farlo?

a) Premio

Swisscom, quale stipulante, deve corrispondere il premio assicurativo alla ERV.

b) Canone

Il canone è dovuto al momento della stipula del contratto di affiliazione. Per la durata del contratto, Swisscom fattura al cliente un canone (a cadenza mensile o bimestrale). Il cliente deve pagare la fattura entro la data indicata nella stessa (data di scadenza).

Se il cliente non paga il canone entro la scadenza, viene sollecitato per iscritto da Swisscom a effettuare il pagamento entro il termine stabilito nel sollecito. Se il sollecito è infruttuoso, l'obbligo di versare le prestazioni è sospeso a partire dalla scadenza del termine e Swisscom ha il diritto di risolvere il contratto di affiliazione. I casi giuridici che si verificano durante questo periodo non sono assicurati.

6. Quali sono le prestazioni erogate?

L'importo o il limite massimo e il tipo di prestazioni assicurate sono riportati nel contratto di affiliazione e nelle Condizioni generali (CG) di assicurazione a lungo termine attualmente in vigore.

7. Quando si beneficia del diritto di revoca?

La persona assicurata può revocare il contratto di affiliazione all'assicurazione collettiva o la dichiarazione relativa all'adesione per iscritto o in un'altra forma testuale. Il termine di revoca è di 14 giorni a partire dal momento in cui la persona assicurata ha richiesto l'adesione o ha ricevuto conferma della sua accettazione. Il termine è rispettato se la persona assicurata notifica la revoca a Swisscom o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone e gli accordi di copertura provvisori. Il canone resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti dell'ERV.

8. Perché vengono trattati i dati personali e quali dati, di preciso, sono oggetto di trattamento? (Protezione dei dati)

a) Trattamento dei dati da parte di Swisscom

Le modalità del trattamento dei dati del cliente da parte di Swisscom e i diritti del cliente al riguardo sono riportati all'indirizzo www.swisscom.ch/protezione-dei-dati (non è parte integrante del contratto).

Il cliente prende atto che Swisscom trasmette i suoi dati alla ERV

- a lei necessari per scopi statistici e di controllo;
- a lei necessari per il trattamento di casi giuridici e sinistri.

b) Trattamento dei dati da parte della ERV in caso di sinistro

La ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati, nella misura necessaria, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie di assicurazione, altre unità del Gruppo, ospedali, medici, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a chiedere informazioni agli stessi.

Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione fisica e/o elettronica dei dati, il loro impiego per l'elaborazione di casi assicurativi e per la lotta contro gli abusi.

Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trovate maggiori informazioni sulle finalità del trattamento.

9. Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il contratto di affiliazione all'assicurazione collettiva.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Elenco delle prestazioni

Descrizione della prestazione assicurativa	
Campo di applicazione	In tutto il mondo, salvo disposizioni contrarie
Franchigia per sinistro	Nessuna franchigia necessaria, salvo diversa indicazione
B. Pacchetto base	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
B.1 Spese di annullamento	
Non è possibile iniziare il viaggio o l'attività ricreativa.	Viaggi: In base alla somma d'assicurazione scelta Protezione per il tempo libero: 1'000 a persona
Il viaggio o l'attività ricreativa deve essere interrotto e non può essere proseguito (spese di annullamento in percentuale)	Viaggi: in proporzione della somma d'assicurazione scelta Protezione per il tempo libero: 1'000 a persona
Incidenti con animali domestici (cani e gatti)	5'000
B.2 SOS-Assistance	
Eventi assicurati durante il viaggio o lo svolgimento dell'attività ricreativa:	
• trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;	Senza limiti
• trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio;	Senza limiti
• spese di ricerca e salvataggio;	10'000
• rimpatrio in caso di decesso;	Senza limiti
• spese supplementari per la prosecuzione del viaggio;	1'500
• anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero;	5'000
• spese supplementari per un viaggio di ritorno non programmato;	Treno in 1 ^a classe, aereo in classe economica
• incidenti con animali domestici (cani e gatti).	2'000
B.3 Eventi vulcanici e naturali	
Non è possibile iniziare il viaggio o l'attività ricreativa in seguito a un evento naturale.	2'000

Elenco delle prestazioni

C. Pacchetti aggiuntivi	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
C.1 Bagagli	
Danneggiamento, perdita e consegna ritardata da parte di un mezzo di trasporto pubblico	In base alla somma d'assicurazione scelta
C.2 Spese mediche e ospedaliere	
Supplemento spese di cura in caso di malattia e infortunio all'estero	100'000
C.3 Volo	
C.3.1 Ritardo del volo	1'000
Perdita della coincidenza.	
C.3.2 Copertura in caso di insolvenza di compagnie aeree e fornitori di servizi	2'000
Nuova prenotazione in caso di insolvenza di un fornitore di servizi	
C.3.3 Incidente aereo	100'000
Prestazione in capitale in caso di infortunio o decesso	
C.4 Soccorso stradale	Campo di applicazione: Europa, Svizzera inclusa
Il veicolo subisce un incidente stradale, ha un guasto o viene rubato.	
• Costi di traino	400
• Diritti di stazionamento (spese di posteggio)	300
• Recupero del veicolo	2'000
• Spedizione dei pezzi di ricambio	senza limiti
• Perizia per riparazione che appare ingiustificata	200
• Spese supplementari per continuare il viaggio o rientrare presso il luogo di domicilio	Treno in 1 ^a classe, aereo in classe economica
• Recupero (restituzione) del veicolo	Valore attuale del veicolo da recuperare
• Viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo in caso di ritiro personale	Treno in 1 ^a classe
• Dazi doganali	
Anticipo sulle spese per fatture di riparazione elevate all'estero	2'000
C.5 Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio	
Costi di riparazione dei danni coperti dall'assicurazione casco o contro il furto esistente	Franchigia secondo il contratto di locazione o al massimo 10'000
Copertura sussidiaria dei costi per il traino e la riparazione in caso di guasto	400

Centrale d'allarme

In caso di emergenza la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata 24 ore su 24. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale d'allarme:
+41 848 801 803 oppure **+800 8001 8003**.

Condizioni generali (CG)

Edizione 10.2024

A. Disposizioni generali

A.1 Modello d'assicurazione

Swisscom (Svizzera) SA (di seguito «Swisscom») ha stipulato con la Europea assicurazione viaggi (di seguito «ERV»), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA (di seguito «Helvetia») un contratto di assicurazione collettiva. L'assicuratore che si fa carico dei rischi dell'assicurazione è l'Helvetia. Per la presente assicurazione è competente la ERV.

Le persone private (ovvero le persone fisiche, non quelle giuridiche) che in qualità di clienti hanno contratto con Swisscom un rapporto obbligatorio di durata (p.es. un abbonamento), possono aderire all'assicurazione collettiva con Swisscom mediante la stipula di un contratto d'affiliazione. Il cliente diventa in tal modo la persona assicurata, con un diritto di credito diretto nei confronti della ERV. La liquidazione dei sinistri si svolge direttamente tra il cliente e la ERV. Swisscom informa la persona assicurata e risponde nei confronti del cliente per negligenza, errori o informazioni inesatte nell'ambito della consulenza relativa alla stipula del contratto d'affiliazione.

A.2 Persone assicurate, disposizioni speciali

1. La persona assicurata è il cliente di Swisscom con domicilio civile in Svizzera e aderisce all'assicurazione collettiva con un contratto d'affiliazione.
2. Quando si stipula un'assicurazione familiare, oltre al cliente di Swisscom di cui sopra, sono assicurate le seguenti persone: per famiglia s'intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica, sono sposate, in un'unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni e figli. Fanno parte della famiglia anche le figlie e i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché le figlie e i figli minorenni in affidamento. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.
3. In caso di assicurazione familiare, il cliente conferma che i terzi coassicurati hanno dato il loro consenso all'inclusione nell'assicurazione collettiva e alla trasmissione dei loro dati a Swisscom. Inoltre, il cliente è responsabile dell'esattezza dei dati forniti dai terzi e si assicura che siano a conoscenza delle informazioni relative al prodotto e delle informazioni sulla protezione dei dati (cifra 7 in «Informazioni relative alla sua assicurazione»).
4. Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

A.3 Campo di applicazione

La copertura è valida in tutto il mondo, salvo disposizione contraria.

A.4 Periodo di validità

La copertura assicurativa inizia un giorno dopo la stipula del contratto di affiliazione, salvo disposizione contraria.

A.4.1 Pacchetto base

Il pacchetto base si rinnova automaticamente dopo la durata minima di un anno e può essere disdetto con un preavviso di 14 giorni alla fine di ogni mese (con riserva della cifra A.4.2 lett. b).

A.4.2 Pacchetti aggiuntivi

- a) Se vengono integrati uno o più pacchetti aggiuntivi, per questi si applica una durata minima di contratto di un anno. Dopodiché è possibile disdire uno o più pacchetti aggiuntivi con un preavviso di 14 giorni alla fine di ogni mese.
- b) Durante la durata minima di un pacchetto aggiuntivo non è possibile disdire il pacchetto base.

A.5 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si sono già verificati o erano riconoscibili come tali al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa, o dell'acquisto del biglietto; con riserva delle disposizioni concernenti il peggioramento di malattie croniche;
- b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
- c) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata;
- e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di spese di annullamento/protezione per il tempo libero (per i dettagli, consultare la cifra B.1.1 cpv. 1 lett. i);
- f) legati a rapimenti;
- g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità, con riserva delle disposizioni in caso di eventi vulcanici e naturali (cifre B.3.2 e B.3.3);
- h) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
 - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4'000 m s.l.m.,
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le vigenti classi di pericolo stabilite dalla Suva;
- i) si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso

- di validità prevista dalla legge o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- j) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o medicamenti;
 - k) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
 - l) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
 - m) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
 - n) a seguito di una pandemia; fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione (cifra B.1.1 cpv. 1 e cifra B.2.2 cpv. 1).

A.6 Pretese nei confronti di terzi

1. Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza delle spese.
2. In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.
3. Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
4. Le disposizioni di cui alla cifra A.6 cpvv. 1–3 non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

A.7 Altre disposizioni

1. Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
2. Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti in linea di massima le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
3. Le variazioni dei dati di contatto devono essere comunicate immediatamente a Swisscom.
4. La persona assicurata è tenuta a informare senza indugio la ERV qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. Altrimenti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.
5. Per la stipula di un'assicurazione per le spese di annullamento, dopo l'inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.
6. In linea di massima la ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui i costi sono stati pagati dalla persona assicurata.

7. Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
8. Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto di affiliazione viene disdetto prima della scadenza della durata dell'assicurazione, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che essa fornisca le prestazioni assicurative e il contratto di assicurazione diventi nullo perché viene a mancare il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni) o il cliente di Swisscom non disdisca il contratto di affiliazione in caso di sinistro e in tale data il contratto di affiliazione sia in vigore da meno di 12 mesi.
9. Se la persona assicurata che ha stipulato l'assicurazione in veste di cliente di Swisscom trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.
10. La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.
11. Resta determinante in ogni caso il contratto d'affiliazione concreto.

A.8 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili sul sito www.swisscom.ch o nell'app «My Swisscom».

1. La persona assicurata/avente diritto si rivolge
 - in caso di sinistro all'indirizzo www.swisscom.ch o accede all'app «My Swisscom»; in alternativa può rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch,
 - in caso di emergenza in Svizzera, al numero di emergenza 144, all'estero al numero di emergenza locale e alla centrale di allarme in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003. Tale servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La centrale d'allarme consiglia alla persona assicurata/avente diritto la procedura più appropriata e organizza la necessaria assistenza.
2. La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
3. All'assicuratore occorre
 - fornire tempestivamente le informazioni richieste,
 - trasmettere i documenti necessari e
 - indicare le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).
4. In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi di viaggio o ai piani dell'attività ricreativa e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti della ERV.
5. È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

B. Pacchetto base

B.1 Spese di annullamento e protezione per il tempo libero

B.1.1 Eventi assicurati

1. La ERV concede la copertura assicurativa se la persona assicurata non è in grado di iniziare o deve annullare o interrompere la prestazione di viaggio o l'attività ricreativa prenotata in seguito a uno degli eventi indicati di seguito, a condizione che ciò si sia verificato durante il viaggio o l'attività ricreativa o dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa o l'acquisto del biglietto per l'attività ricreativa:
 - a) Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata;
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sul posto sia indispensabile.
 - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata. Le prestazioni per cani e gatti sono limitate a CHF 5'000.–. La detenzione commerciale di animali è esclusa;
 - b) Sciopero lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se essi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio, del soggiorno o dell'attività ricreativa, e/o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio.
 - c) Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - d) Indisponibilità o ritardo (entrambi in seguito a un guasto tecnico o infortunio a persone) del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare nonché di un mezzo di trasporto pubblico (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) o di un taxi prenotato o utilizzato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina), se per questo motivo la prosecuzione del viaggio o dell'attività ricreativa secondo programma non è garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. Le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerate come indisponibilità.
 - e) Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina), se per questo motivo non è possibile proseguire il viaggio o l'attività ricreativa come da programma.

- f) Se nei 30 giorni precedenti la partenza
 - la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata;

in tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra B.1.2 cpv. 2, sono limitate a un massimo di CHF 10'000.– per evento e per persona o a CHF 20'000.– per evento e per famiglia.
 - g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: le prestazioni, conformemente alla cifra B.1.2 cpv. 2, sono limitate a un massimo di CHF 10'000.– per evento e per persona o a CHF 20'000.– per evento e per famiglia.
 - h) Gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio cade oltre la 24^a settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte.
 - i) Eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero.
2. Se la persona che provoca l'annullamento o l'interruzione della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa a causa di un evento assicurato non è un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti iniziare o proseguire il viaggio o l'attività ricreativa da sola.
 3. Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione o prima dell'inizio della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se la prestazione di viaggio o l'attività ricreativa deve essere annullata, interrotta – definitivamente o provvisoriamente – a causa di un peggioramento acuto grave e inatteso o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (con riserva della cifra A.2 cpv. 4).

B.1.2 Prestazioni assicurate

1. Per valutare il diritto alle prestazioni è determinante l'evento che comporta l'annullamento, l'interruzione provvisoria o definitiva della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
2. Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse) e la quota proporzionale delle spese per la prestazione di viaggio o l'attività ricreativa non frutta (costi del viaggio di ritorno originariamente prenotato escluse). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa o della somma d'assicurazione fissata nella dichiarazione di adesione. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruttati, nel caso in cui la ERV copra le spese di un alloggio sostitutivo.

3. La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio o dell'attività ricreativa se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruirne al momento programmato. Questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio dell'attività ricreativa o a un importo massimo di CHF 3'000.– per persona. Se viene chiesto il rimborso delle spese supplementari, il diritto alle spese di annullamento e alle spese proporzionali delle prestazioni non fruite decade ai sensi della cifra B.1.2 cpv.2.
4. Le prestazioni massime previste dalla protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quote di iscrizione a gare podistiche ecc.) sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CG.

B.1.3 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se chi le fornisce (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione o l'attività ricreativa concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) se la malattia che ha comportato l'annullamento, l'interruzione provvisoria o definitiva del viaggio è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
- c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio o dell'attività ricreativa e la persona assicurata non è guarita entro la data del viaggio o dell'attività ricreativa;
- d) in caso di annullamento, interruzione provvisoria o definitiva del viaggio o dell'attività ricreativa in riferimento alla cifra B.1.1 cpv. 1 lett.a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare o di partecipare all'attività ricreativa, o se il certificato medico è stato rilasciato solo in seguito a una consultazione telefonica;
- e) se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
 - non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento e,
 - non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità attestata dal medico di intraprendere il viaggio o partecipare all'attività ricreativa;
- f) in caso di carente manutenzione del veicolo privato o se al momento di intraprendere o proseguire la prestazione di viaggio o l'attività ricreativa esistevano dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
- g) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in prima persona o a una modifica non autorizzata (p.es. tuning) del veicolo privato.

B.2 SOS-Assistance

B.2.1 Periodo di validità

In aggiunta alle cifre A.4 e A.4.1, la copertura assicurativa si applica non appena la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

B.2.2 Eventi assicurati

1. La ERV garantisce la copertura assicurativa in caso di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che accompagna la persona assicurata,
 - di un animale domestico (cane o gatto).
2. Se la persona che provoca l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa a causa di un evento assicurato non è un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire da sola il viaggio o l'attività ricreativa.
3. Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione o prima dell'inizio della prestazione di viaggio o dell'attività ricreativa apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se la prestazione di viaggio o l'attività ricreativa deve essere interrotta a causa di un peggioramento acuto grave e inatteso della malattia o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (con riserva della cifra A.2 cpv. 4).

B.2.3 Prestazioni assicurate

1. Per valutare il diritto alle prestazioni è determinante l'evento in questione. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
2. Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre quanto segue:
 - a) Le spese
 - relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
 - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.
 - b) Le spese delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, se la persona assicurata è scomparsa o deve essere portata al sicuro. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CG.
 - c) L'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o delle spese supplementari necessarie per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.
 - d) Le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a CHF 3'000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per 2 persone al massimo), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno.
 - e) Le spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1^a classe e del volo in classe economica.
 - f) Un anticipo sulle spese rimborsabile fino a CHF 5'000.– pro capite se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio).

- g) Le spese supplementari per il proseguimento del viaggio (alloggio, vitto e costi inclusi) per comunicare con la centrale d'allarme (per un massimo di 7 giorni) fino all'importo di CHF 1'500.– pro capite oppure, in caso di uso di un'autovettura a noleggio, fino a CHF 1'500.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto a noleggio.
 - h) Le spese di viaggio (volo in classe economica/hotel di classe media) fino a CHF 5'000.– pro capite per due persone molto vicine alla persona assicurata che le facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni.
3. La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche delle prestazioni assicurate di cui sopra spetta alla ERV e ai suoi medici.

B.2.4 Esclusioni

- 1. La persona assicurata è tenuta a richiedere le suddette prestazioni per la protezione SOS tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente da quest'ultima o dalla ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.
- 2. È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
 - a) in caso di prolungamento del viaggio o dell'attività ricreativa in riferimento alla cifra B.2.2 cpv. 1 senza indicazione medica (p.es. in caso di cure mediche adeguate in loco) e non è stato consultato un medico in loco;
 - b) se la malattia che ha comportato il prolungamento del viaggio era una conseguenza o una complicanza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione o prima dell'inizio del viaggio.

B.3 Eventi vulcanici e naturali

B.3.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione entra in vigore con il pagamento completo della prestazione di viaggio. Indipendentemente dalla data di prenotazione, la copertura assicurativa è valida per gli ultimi 28 giorni prima della partenza, fino alla fine della prestazione di viaggio prenotata.

B.3.2 Eventi assicurati

La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare a usufruirne in seguito a un evento naturale, a condizione che quest'ultimo si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione.

B.3.3 Prestazioni assicurate

- 1. Le prestazioni complessive della ERV sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2'000.– per evento e persona.
- 2. Se una persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico
 - dell'organizzazione e dei costi della nuova prenotazione
 - o delle spese di annullamento effettive (in ogni caso sono escluse le spese di gestione e le tasse).
- 3. In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico
 - delle spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1^a classe e del volo in classe economica
 - o delle spese aggiuntive per il proseguimento del viaggio, compreso l'alloggio, il vitto e le spese di comunicazione (per 7 giorni al massimo) fino a un importo massimo di CHF 1'500.– per persona.
- 4. Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di 1 milione di CHF. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

B.3.4 Esclusioni

Si esclude il versamento di prestazioni qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni in caso di eventi vulcanici e naturali.

C. Pacchetti aggiuntivi

La stipula del pacchetto base è un prerequisito per beneficiare della copertura assicurativa di un pacchetto aggiuntivo.

C.1 Bagagli

C.1.1 Campo di applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

1. La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella dichiarazione di adesione non appena gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione abituale della persona assicurata.
2. Gli oggetti di valore, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
 - essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
3. È obbligatorio osservare e seguire i consigli del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

C.1.2 Oggetti assicurati

1. Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
2. Per quanto riguarda attrezzi sportivi, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
3. Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

C.1.3 Oggetti non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) contanti, titoli di viaggio, carte valori, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, oggetti utilizzati per scopi professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- b) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- c) ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

C.1.4 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- furto, furto con scasso, rapina;
- danneggiamento, distruzione e perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico,

a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;

- consegna ritardata (almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

C.1.5 Prestazioni assicurate

1. La ERV indennizza:
 - a) in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
 - b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, ma non oltre il valore corrente;
 - c) per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
 - d) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
 - e) le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
 - f) in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 1'000.– a persona e fino a un massimo di CHF 4'000.– per viaggio o per famiglia. In caso di viaggio di ritorno verso il proprio domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.
2. La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per i sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.
3. Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in essere stipulate con la ERV sono limitate per ogni viaggio a CHF 2'000 per persona individuale o a CHF 4'000.– per famiglia, a condizione che le assicurazioni siano a nome dello stesso stipulante.

C.1.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- b) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- c) per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- d) per oggetti smarriti
 - dal camper o dalla tenda nonché
 - da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, se non sono visibili tracce di effrazione;
- e) se la stazione di polizia più vicina non viene contattata entro 24 ore e l'incidente non viene verbalizzato o non vengono richieste indagini ufficiali.

C.2 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo;

C.2.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella dichiarazione di adesione. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

C.2.2 Prestazioni ed eventi assicurati

1. Le prestazioni massime a persona sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CG. In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero come segue:
 - a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropatici abilitati;
 - b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
 - c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico.
2. La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.
3. Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.
4. Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

C.2.3 Garanzia di assunzione dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di assunzione dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicamenti e farmaci).

Per ottenere la garanzia di assunzione dei costi è obbligatorio contattare preventivamente la centrale d'allarme (vedi cifra A.8)

C.2.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti.

C.2.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) esami di controllo generali e controlli di routine;
- b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- d) patologie dentali o mandibolari;
- e) conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) gravidanza e parto nonché relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

C.2.6 Altre esclusioni

- a) Prestazioni concernenti malattie o infortuni (sintomi, relative conseguenze o complicazioni inclusi) esistenti già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita.
Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- b) deduzioni o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- c) eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
- d) partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
- e) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- g) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

C.3 Volo

C.3.1 Ritardo del volo (coincidenza persa)

C.3.1.1 Periodo di validità

La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella dichiarazione di adesione.

C.3.1.2 Prestazione ed evento assicurato

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio; questa prestazione è limitata alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 1'000.– per persona.

C.3.1.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

C.3.2 Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi

C.3.2.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida per tutte le prenotazioni di (elenco esaustivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati «fornitori di servizi»). L'assicurazione inizia con il pagamento completo della prestazione di viaggio ed è valida fino al termine della stessa.

C.3.2.2 Eventi assicurati

La ERV fornisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio prenotata o continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di servizi. Per insolvenza di un fornitore di servizi s'intende il fatto di non essere in grado di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di un fornitore di servizi, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

C.3.2.3 Prestazioni assicurate

1. Qualora una persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico dei costi della nuova prenotazione o del trasferimento della prenotazione a un altro fornitore di servizi fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate al fornitore di servizi fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma assicurata, al massimo CHF 2'000.– per persona.
2. In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita a un biglietto ferroviario di 1^a classe a condizione che il viaggio di ritorno in treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economica fino all'aeroporto di provenienza. Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano a un massimo di CHF 2'000.– per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di rientro, bensì un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, la ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi di un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia, a condizione che tali costi non superino quelli del viaggio diretto di rientro. Se si sceglie di proseguire il viaggio, la prestazione relativa al volo di rientro decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o del proseguimento del viaggio.
3. Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di 1 milione di CHF. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

C.3.2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se la prestazione di viaggio è stata prenotata dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di servizi;
- b) se il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non hanno autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni per la protezione da insolvenza;

- c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
- d) per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione della prestazione di viaggio.

C.3.3 Incidente aereo

Per quanto riguarda gli incidenti aerei, si tratta di un'assicurazione di somma fissa (ad eccezione della cifra C.3.3.3 che è considerata un'assicurazione contro i danni).

C.3.3.1 Periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella dichiarazione di adesione (si applica in aggiunta la cifra C.3.3.4 cpv. 1).

C.3.3.2 Eventi assicurati

1. Sono coperti gli infortuni che la persona assicurata subisce durante il legittimo utilizzo, in qualità di passeggero, di un aeromobile pubblico, dato in concessione. Sono assicurati anche gli infortuni occorsi durante le operazioni di imbarco e sbarco, le manovre dell'aeromobile al suolo, il lancio con paracadute di salvataggio o in conseguenza di atterraggio di emergenza.
2. Non sono assicurati gli eventi connessi con vettori aerei soggetti a un divieto operativo (p.es. nell'UE).

C.3.3.3 Costi assicurati

Dopo un incidente aereo della persona assicurata/avente diritto la ERV rimborsa:

1. le spese di cura in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune per
 - a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropatici abilitati;
 - b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
 - c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
 - d) pese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
2. Le prestazioni per le spese di cura per un massimo di 5 anni dalla data dell'incidente derivanti da tutte le assicurazioni in essere presso la ERV sono limitate a un massimo di CHF 50'000.– a persona.

C.3.3.4 Dirottamenti aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici

1. In caso di eventi bellici o terroristici, l'assicurazione mantiene la propria validità oltre la scadenza contrattuale concordata per un periodo di un anno dal momento del dirottamento, del salto con il paracadute o dell'atterraggio di emergenza. Questa estensione della copertura vale soltanto a condizione che la persona assicurata possa dimostrare di non essere stata coinvolta attivamente negli eventi in questione, né come autrice né come istigatrice.

2. Dirottamenti aerei

L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano durante la privazione della libertà in seguito a un dirottamento dell'aeromobile utilizzato, durante una permanenza non volontaria in seguito a un salto con il paracadute per mettersi in salvo o a un atterraggio di emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto della persona assicurata alla volta del luogo di domicilio o durante il successivo viaggio verso la destinazione originaria.

3. Atti di violenza a bordo

Sono assicurati gli infortuni che si verificano in relazione ad eventi bellici o terroristici:

- a) a bordo dell'aeromobile assicurato, a condizione che l'infortunio sia causato da persone che si trovano a bordo o da sostanze pericolose introdotte di nascosto nell'aeromobile;
- b) durante la privazione della libertà in seguito a un dirottamento dell'aeromobile utilizzato, durante una permanenza non volontaria in seguito a un salto con il paracadute per mettersi in salvo o a un atterraggio di emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto verso il luogo di domicilio o durante il successivo viaggio verso la destinazione originaria.

4. Eventi bellici

Se scoppia una guerra, la copertura assicurativa cessa 48 ore dopo l'inizio delle ostilità. Tuttavia se la privazione della libertà, il salto con il paracadute o l'atterraggio di emergenza sono già avvenuti, la copertura assicurativa cessa soltanto dopo un anno.

C.3.3.5 Prestazioni ed eventi assicurati in caso di decesso o invalidità

1. In caso di decesso della persona assicurata in seguito a un infortunio o entro i 5 anni successivi come conseguenza dell'infortunio, la ERV versa la somma concordata (fino a un massimo di CHF 100'000) agli eredi legittimi; sono esclusi le autorità fiscali e i creditori della massa ereditaria. Eventuali indennità d'invalidità già percepite in base al presente contratto saranno dedotte dalla somma in caso di decesso.
2. In caso di invalidità pari al 100%, diagnosticata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato al più tardi entro 5 anni dalla data dell'infortunio, la ERV versa il capitale concordato (fino a un massimo di CHF 100'000.–) e, in caso di invalidità parziale, una percentuale corrispondente (fino a un massimo di CHF 100'000.–).
 - a) Il grado d'invalidità è calcolato in base alla tabella delle menomazioni dell'integrità ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), nonché delle ulteriori tavole della Suva.
 - b) La completa incapacità funzionale di arti od organi equivale alla loro perdita.
 - c) In caso di perdita o di incapacità funzionale parziale, si applica un grado d'invalidità proporzionalmente inferiore.
 - d) In caso di perdita o di contemporanea incapacità funzionale di più parti del corpo, si sommano le percentuali; il grado d'invalidità non è mai superiore al 100%.
 - e) Per i casi non elencati nelle tavole della OAINF e/o della Suva, il grado di invalidità viene determinato sulla base di un accertamento medico in conformità a tali tavole, tenendo conto della situazione della persona assicurata.

- f) Se già prima dell'infortunio determinate parti del corpo erano totalmente o parzialmente mutilate oppure soggette a incapacità funzionale, se ne terrà conto al momento dell'accertamento del grado d'invalidità, deducendo il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri menzionati in precedenza.

C.3.3.6 Limiti delle prestazioni

La ERV corrisponde:

- a) in caso di decesso
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10'000.–;
 - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, metà della somma d'assicurazione concordata;
- b) per tutte le assicurazioni infortuni stipulate con la società (inclusa quella per incidente aereo) per persona complessivamente e al massimo
 - CHF 200'000.– in caso di decesso,
 - CHF 200'000.– in caso di invalidità.

Se più persone assicurate subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità della ERV sono limitate all'importo massimo di 15 milioni di CHF in caso di decesso e di invalidità. Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

C.3.3.7 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti;

C.4 Soccorso stradale

C.4.1 Campo di applicazione

La copertura assicurativa è valida in Europa, Svizzera inclusa, per il periodo di validità indicato nella dichiarazione di adesione.

C.4.2 Persone e veicoli assicurati

L'assicurazione copre l'automobile o il camper utilizzati dalle persone assicurate che vivono nella stessa economia domestica, a patto che il peso complessivo del veicolo non superi i 3'500 kg, nonché le moto. Sono assicurati anche i rimorchi immatricolati per la circolazione insieme al veicolo trainante conformemente alle disposizioni legali.

C.4.3 Prestazioni ed eventi assicurati

1. La ERV si fa carico delle seguenti spese se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata all'interno dell'Europa è coinvolto in un incidente stradale, ha un guasto o viene rubato:
 - a) il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400 (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono risarcite le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
 - b) i diritti di stazionamento (spese di posteggio) fino a CHF 300.–;

- c) il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2'000.–;
 - d) la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
 - e) una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
 - f) le spese ai sensi della cifra B.2.3 cpv.2 lett. h per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria incluso), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata;
 - g) il recupero del veicolo, organizzato dalla ERV, se:
 - non può essere riparato entro 48 ore;
 - il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore oppure
 - la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida;

per essere coperte, queste spese possono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo che deve essere recuperato;
 - h) il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
 - i) i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.
2. In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, la ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo sulle spese fino a concorrenza di CHF 2'000 che deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

C.4.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) per i veicoli a noleggio
- b) se la centrale d'allarme o la ERV non hanno dato preventivamente il consenso all'erogazione delle suddette prestazioni per i servizi di soccorso stradale;
- c) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- d) per i veicoli con targa professionale;
- e) se il veicolo è stato guidato da una persona assicurata senza il consenso del proprietario;
- f) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing o il noleggio commerciali;
- g) in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali, non pubbliche o su piste di gara.

C.5 Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio

C.5.1 Estensione dell'assicurazione, campo di applicazione, periodo di validità

Si tratta di un'assicurazione con esclusione della franchigia per i veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dallo stipulante. La copertura assicurativa è riportata nella tabella riassuntiva delle presenti CG.

C.5.2 Veicoli assicurati

Sono assicurati i veicoli regolarmente immatricolati e noleggiani da una persona assicurata: autovetture, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini, moto (elenco esaustivo).

C.5.3 Eventi assicurati

Per eventi assicurati si intendono i danni al veicolo noleggiato (inventario escluso) coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata.

C.5.4 Prestazioni assicurate

1. Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico delle spese di riparazione sostenute, per un importo massimo pari alla franchigia addebitata dall'assicurazione del veicolo noleggiato. Sono escluse eventuali spese consequenziali, fra cui perdita del bonus, aumento del premio o perdita del canone di noleggio.
2. L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a un massimo di CHF 10'000.– per contratto di noleggio.
3. In caso di guasto a veicoli noleggiati per il trasporto di persone, la ERV si fa carico, in via sussidiaria, delle spese (ma non dell'organizzazione) per il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono risarcite le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio.

C.5.5 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) in caso di sinistri in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'impresa di noleggio del veicolo;
- b) in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali o non pubbliche o su piste di gara;
- c) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing commerciale;
- d) se l'assicurazione casco o furto contesta il sinistro;
- e) in caso di sinistri per i quali l'assicurazione del fornitore del servizio non prevede una franchigia;
- f) in caso di danni materiali alla coppa dell'olio o agli pneumatici;
- g) in caso di danni dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto.

D. Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, decadenza dell'obbligo di versare le prestazioni, termine di dilazione, prescrizione

In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

L'obbligo di versare le prestazioni decade se e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge impediscono l'adempimento della prestazione contrattuale.

Inoltre, l'obbligo di versare le prestazioni da parte dell'assicuratore decade se:

- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
- vengono nascosti determinati fatti o
- non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizza, verbale di accertamento, conferma e ricevute)

e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

La copertura assicurativa non sussiste se un sinistro è notificato oltre 3 mesi dalla cessazione del contratto di affiliazione con Swisscom o dopo l'uscita dall'assicurazione collettiva. Se il ritardo protratto non è imputabile a propria colpa, la notifica del sinistro può essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione del motivo del ritardo.

I crediti cadono in prescrizione 5 anni dopo l'insorgere dell'evento che giustifica l'obbligo di versare le prestazioni.

E. Glossario

A

Attività ricreativa

Attività svolta nel tempo libero.

Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicamenti soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

C

Colpa grave

Si tratta di colpa grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui osservanza s'impone ad ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.

D

Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E

Epidemia

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

Estero

Per estero s'intendono tutti i Paesi al di fuori della Svizzera.

Europa

Nel campo di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti al campo di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

F

Famiglia

per famiglia s'intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica, sono sposate, in un'unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni e figli. Fanno parte della famiglia anche le figlie e i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché i minorenni affiliati. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa insieme a eventuali figlie e figli.

I

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L

Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è il Paese in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente.

M

Malattia

Per malattia s'intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia il risultato di un incidente e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

O

Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2'000.–.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p.es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere vincolante.

P

Pandemia

Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Parente consanguineo/acquisito

In riferimento alle cifre B.1.1. cpv. 2 e B.2.2 cpv. 2, oltre ai parenti consanguinei e acquisiti, sono inclusi anche coniugi e partner conviventi, nonché partner sposati con una persona dello stesso sesso.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono il cliente di Swisscom, la cerchia di persone descritta nelle CGA o le persone elencate nel contratto di affiliazione. Le persone assicurate sono i beneficiari della copertura assicurativa.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio s'intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R

Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S

Spedizione

Per spedizione s'intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7'000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato, ma può tuttavia richiedere un indennizzo commisurato. L'importo dell'indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che può ottenere utilizzando le prestazioni di viaggio in altro modo.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante

Lo stipulante è Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Berna, Svizzera.

Svizzera

Per campo di applicazione Svizzera s'intende la Svizzera senza il Principato del Liechtenstein.

T

Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.